

Verbale di accordo in materia di videosorveglianza nei luoghi di lavoro

Il giorno 21/10/2019 presso la sede dell'Azienda MERCAFIR ScpA si sono incontrate:

- La MERCAFIR ScpA rappresentata da LUCIBELLO GIACOMO, Presidente della Società.
- Le Rappresentanze Sindacali Aziendali della MERCAFIR ScpA composte da Coppini Franca, Del lungo Alessandro e Bassi Alessandro – di seguito nel presente accordo anche denominato "RSA";

Premesso che:

- L'art. 4, comma 1, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) così come modificato dall'art. 23 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 prevede che: "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali RSA;
- Il presente accordo ha come obiettivo l'armonizzazione dei sistemi di videosorveglianza installati o da installare presso i locali della società Mercafir Scpa ed il relativo posizionamento delle telecamere all'interno ed all'esterno degli stessi al solo fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale e al contempo scoraggiare e prevenire atti criminosi ai danni di persone o cose nell'ambito delle strutture aziendali.
- Da tali apparecchiature potrebbe derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori / collaboratori, in quanto tali rilevazioni saranno effettuate anche durante l'orario di lavoro;
- Nella nozione di "impianti audiovisivi ed altre apparecchiature" contenuta nell'art. 4 della Legge n. 300/1970 possono rientrare quegli strumenti che consentono al datore di lavoro, attraverso la trasmissione di immagini e/o suoni, di captare, raccogliere, registrare, elaborare, conservare informazioni, ovvero acquisire diretta o indiretta conoscenza dell'attività dei propri dipendenti;
- L'art. 114 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dispone che resta fermo quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
- Che nella disciplina dettata dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori rientra non solo il controllo a distanza fisica, ma anche quello a distanza temporale, ovvero ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di riesaminare e valutare l'attività del lavoratore.
- L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento in materia di videosorveglianza (Provv. 8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 28 aprile 2010) nel quale ha chiarito che nel contesto dei rapporti di lavoro (punto 4.1) debbano essere comunque rispettate tutte le "garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro", fra cui (ai sensi del primo comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori) previo accordo collettivo sindacale o, in alternativa, tramite provvedimento autorizzativo ministeriale.

Giuseppe

Franca Coll.

[Signature]

[Signature]

- In tale provvedimento generale, l'Autorità ha evidenziato, in particolare, che nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità, anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario -e predeterminato- a raggiungere la finalità perseguita. Più precisamente, il Garante ha previsto che la conservazione deve essere limitata al massimo alle ventiquattro ore successive alla rilevazione e che solo in alcuni particolari casi può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che comunque non superi la settimana.

Tutto ciò premesso, le parti convengono

- a) L'installazione degli impianti di videosorveglianza è finalizzata esclusivamente a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale e non potranno assolutamente essere utilizzate per controllare l'attività, anche lavorativa, dei dipendenti della società, intendendosi per tale l'intero comportamento umano dei lavoratori nel luogo di lavoro che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere.
- b) Il presente accordo disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni) e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.
- c) Le immagini raccolte non fanno diffusione né comunicano ad alcuno e saranno conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto a);
- d) Le aree e i locali aziendali sottoposti a videosorveglianza saranno esclusivamente quelli indicati nelle planimetrie allegate al presente accordo, dalle quali risulta il punto di installazione di ciascuna telecamera ed il relativo angolo di visuale di ripresa;
- e) Le apparecchiature di videosorveglianza dovranno essere installate in modo da consentire un angolo di ripresa che inquadri esclusivamente le parti dei locali più esposte al rischio, per le finalità di cui al precedente punto a) in modo da ridurre, anche in via del tutto accidentale e occasionale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori. A tale proposito si precisa che nella palazzina direzionale, come si può evincere dalla planimetria allegata, le inquadrature sono rivolte esclusivamente sulle parti comuni (parte limitata del corridoio al terzo piano sud e ingressi agli ascensori e alla reception) e non riguardano in alcun modo le aree degli uffici;
- f) Le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi, aree ricreative);
- g) Le singole telecamere saranno segnalate da apposita cartellonistica;
- h) Il personale sarà informato della installazione dell'impianto di videosorveglianza mediante apposita "informativa" scritta, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 che



F. Cuffi

sarà affissa nella bacheca aziendale e diffusa ai dipendenti attraverso la rete intranet aziendale;

- i) L'Azienda limitatamente alle aree interne al CAP relative alle zone di transito, agli accessi veicolari e parte dei varchi pedonali, in un'ottica di bilanciamento tra il suo dovere di tutelare la sicurezza delle aree urbane situate all'interno del mercato all'ingrosso ed i diritti alla tutela dei dati personali degli interessati, ha predisposto la conservazione delle immagini per una durata massima di giorni 3 (tre) dopodiché le immagini verranno automaticamente sovrascritte. La conservazione ulteriore delle immagini registrate potrà avvenire solo in caso di eventi criminosi, relativi al danneggiamento del patrimonio aziendale, o a reati di effrazione agli accessi dell'area su richiesta dell'Autorità giudiziaria/o Forze di Polizia.
- j) L'Azienda si impegna a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, provvedimenti disciplinari, di rivalsa o risarcimento a seguito della visione delle immagini registrate;
- k) L'Azienda dichiara di escludere la possibilità che dalla videosorveglianza possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nella premessa e nel punto a del presente accordo e, più in generale, di adempiere agli obblighi in materia di videosorveglianza imposti dal Garante per la privacy con il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo ai paragrafi 3.3 (misure di sicurezza), 3.4 (durata e conservazione) e 3.5 (diritti degli interessati);
- l) La visione delle immagini registrate sarà consentita soltanto al personale espressamente nominato dall'Azienda "responsabile" o "autorizzato" a tale trattamento, che dovrà avvalersi di sistemi informatici il cui accesso è consentito solo mediante l'utilizzo di credenziali protette;
- m) L'accesso ai sistemi di registrazione sarà inoltre consentito al personale tecnico, preposto ad interventi di manutenzione e revisione, che disporrà di specifica password non abilitata alla visione delle immagini registrate. Sarà istituito un apposito registro nel quale saranno precisati gli interventi di manutenzione effettuati e sarà riportato il nominativo del tecnico che ha effettuato l'intervento, identificato mediante documento di riconoscimento;
- n) Gli attuali e i nuovi impianti di videosorveglianza, le telecamere, le tipologie di impianto e/o gli eventuali interventi che ne dovessero modificare il sistema di videosorveglianza saranno oggetto di preventiva informazione da parte dell'Azienda alle parti sindacali firmatarie del presente accordo che ne verificheranno in eventuale contraddittorio con l'Azienda, la corrispondenza con le finalità perseguite al punto a del presente accordo e con le prescrizioni dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300;
- o) L'eventuale individuazione di nuove aree da sottoporre a videosorveglianza verrà portata a conoscenza della RSA. al fine di integrare il presente accordo prima dell'installazione delle ulteriori telecamere;
- p) L'Azienda dichiara che non esiste controllo remoto sul sistema di videosorveglianza da parte della Società esterna che gestisce la sicurezza aziendale;
- q) L'Azienda ha nominato "autorizzato al trattamento" dei dati personali derivanti dall'impianto di videosorveglianza il Sig. Andrea Bardi al quale è stata assegnata una password segreta per accedere alle immagini riprese;

Francesca Caputo



Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno atto reciprocamente del pieno rispetto da parte aziendale di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970, dalla normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE 2016/679, riguardanti la tutela della privacy del personale dipendente.


Firenze, 21/10/2019

Mercafir ScpA
Il Presidente
Giacomo Lucibello


MERCAFIR S.c.p.a.
Il Presidente
Giacomo Lucibello

RSA Mercafir ScpA

Franca Coppini



Alessandro Bassi




Alessandro Del Lungo





Allegati

1. Planimetrie aziendali con indicazione delle varie telecamere installate e del relativo angolo di ripresa;

EDIFICIO BC - PIANO TERRA



EDIFICIO BC - PIANO TERZO



Fransco Coffi. Dadyf Sber. X